



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

Sezione fallimentare

Reg. Sent. n. 99/17
Reg. Tele. n. 95/17

Prov. n. 1703/17
Ref. n. 193/17

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Pietro Rogato-
Dott. Nicola Sinisi-
Dott. Enrico Vernizzi

Presidente rel.
Giudice .
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a scioglimento della riserva formulata dal G.D. all'udienza 11/10/2017;

- letto il ricorso (**143/2017 r.g.**) per la dichiarazione di fallimento in proprio proposto dalla **FRATELLI BOSSI s.r.l.**, con sede in Parma – via Sette Fratelli Cervi n. 17, iscritta al Registro Imprese di Parma al n. 00459980348, numero Rea Cciaa di Parma 132130, in persona del legale rappresentante sig. Massimo Bossi, nato a Parma il 31.03.1968 ed ivi residente in via Langhirano n. 108, codice fiscale BSS MSM 68C31 G337A, assistita e difesa dall'avv. Bernardo Antonio Rognetta del Foro di Parma, presso il cui studio in Parma – via Emilia Est n. 140 ha eletto domicilio;

- letta ogni altra successiva memoria, nota e verbalizzazione;

- sentita la parte in camera di consiglio;

rilevato che

- con il ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio e la documentazione ad esso allegata la società istante ha evidenziato l'incapacità ad assolvere regolarmente le proprie obbligazioni; la perdita integrale del capitale sociale;

l'impossibilità di fatto a svolgere qualsiasi tipo di attività ed a fronteggiare ogni e qualsiasi esigenza tipica di una società di capitali, essendo totalmente priva di risorse finanziarie;

- dalla situazione patrimoniale al 31.12.2016 si evincono le seguenti peculiarità:
1) un patrimonio netto negativo di circa euro 65 mila; 2) un'esposizione debitoria complessiva di circa euro 831 mila; 3) un attivo di complessivi euro 776 mila, dei quali euro 220 mila riferibili ad immobilizzazioni immateriali, euro 97 mila ad immobilizzazioni finanziarie in massima parte rappresentate da crediti ed euro 306 mila da giacenze di magazzino, quindi poste dell'attivo patrimoniale che nella prospettiva della liquidazione volontaria sarebbero suscettibili di significative svalutazioni, di guisa che deve ritenersi plausibile che tale procedura non possa assicurare in prospettiva l'integrale e paritetico soddisfacimento dei creditori;
- la situazione debitoria rassegnata dall'agente della riscossione evidenzia un debito scaduto di circa euro 50 mila;
- l'esame dei conti economici degli ultimi quattro esercizi evidenzia, oltre al conseguimento di risultati via via sempre più modesti e quindi negli ultimi due anni negativi, una significativa contrazione del volume di affari che ha pregiudicato irreversibilmente la sostenibilità della gestione e quindi ogni possibilità di rientro nell'esposizione debitoria, che invece si è progressivamente dilatata;
- dall'esame della situazione contabile al 11.10.2017 si evince l'ulteriore aggravamento della situazione patrimoniale ed economica della società ricorrente, la quale a tale data ha realizzato ricavi delle vendite e delle prestazioni solo pari al 47% dell'ammontare realizzato durante l'intero esercizio precedente, con una perdita di euro 339 mila al lordo degli ammortamenti, che quindi definitivamente pregiudica ogni possibilità di riequilibrio finanziario;
- dalla documentazione agli atti si evince altresì che dal punto di vista soggettivo

la società ricorrente è imprenditore commerciale che negli ultimi tre esercizi ha superato tutti i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.f.;

tutto quanto sopra rilevato,

- constatato che la società istante versa oggettivamente in uno stato di insolvenza irreversibile, destinato ad aggravarsi per effetto della situazione di paralisi in cui la stessa si è venuta a trovare;
- ricorrendo i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicabilità di cui all'art. 1 l.f.;
- ritenuta sussistere la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9 l.f.;
- visto altresì l'art. 15 l.f.;

Visti gli artt. 1, 5,6, 14,16, l.fall.

P.Q.M.

DICHIARA IL FALLIMENTO DI

FRATELLI BOSSI s.r.l., con sede in Parma – via Sette Fratelli Cervi n. 17, iscritta al Registro Imprese di Parma al n. 00459980348, numero Rea Cciaa di Parma 132130, in persona del legale rappresentante sig. Massimo Bossi, nato a Parma il 31.03.1968 ed ivi residente in via Langhirano n. 108, codice fiscale BSS MSM 68C31 G337A,

NOMINA

il dott. Pietro Rogato Giudice delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il Dott. Marco Bottino, dottore commercialista con studio in Parma, via Mazzini n°6, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare di depositare i bilanci e le scritture contabili, entro tre giorni;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà

all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

V. gli artt. 84 e 87 l.f. dispone l'esecuzione dell'inventario in via immediata.

STABILISCE


che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del 14/febbraio/2018 ad ore 10,30;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Parma in camera di consiglio in data 16/ottobre/2017

Il Presidente rel.


Dott. Pietro Rogato

